

Dell'ignoranza della Legge. Una riflessione tra psicoanalisi e filosofia del diritto

Dario Alparone

ABSTRACT

A partire dall'esperienza di ascolto psicologico di alcuni detenuti si riflette sul concetto di non scusabilità dell'ignoranza della legge attraverso una prospettiva che intersechi la filosofia e psicoanalisi. Tale principio ha infatti valenza formale ma esprime anche una profonda verità psicologica utile anche alla spiegazione criminologica. L'azione individuale infatti senza la mediazione dell'Altro del legame sociale, in assenza del riferimento al Terzo giuridico, per i quali non è scusabile l'ignoranza della Legge, sfocia nel passaggio all'atto criminale.

Starting from the experience of psychological listening of some prisoners, we reflect on the concept of non-existence of ignorance of the law through a perspective that intersects philosophy and psychoanalysis. This principle has in fact a formal value but also expresses a deep psychological truth useful also for the criminological explanation. Individual action, in fact, without the mediation of the Other of the social bond, in the absence of reference to the juridical Third, for which the ignorance of the Law cannot be excused, results in the passage to the criminal act.

Questo contributo è una riflessione filosofico-giuridica e psicologica sul crimine e il criminale. Esso cerca di sviluppare alcune tematiche che sono state riscontrate durante alcuni incontri di ascolto e sostegno psicologico (orientati psicoanaliticamente) diretti ai soggetti detenuti (per reati associativi o legati ad associazione criminale mafiosa) del carcere di alta sicurezza Catania-Bicocca. Da questi incontri emergeva

PAROLE CHIAVE

IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT; INCONSCIO; LEGAME SOCIALE; PSICOANALISI; FILOSOFIA DEL DIRITTO; CRIMINOLOGIA; RÉFÉRENCE; SUPER-IO; ISTITUZIONE.

KEYWORDS

IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT; INCONSCIUS; SOCIAL BOND; PSYCHOANALYSIS; PHILOSOPHY OF LAW; CRIMINOLOGY; RÉFÉRENCE; SUPER EGO; ESTABLISHMENT.

una specifica particolarità: ogni soggetto riconosce sempre la validità dei reati "comuni" contestati ma non la validità dei reati associativi o delle implicazioni di carattere associativo nel reato commesso. Come dice S. (detenuto sessantenne che ha ormai collezionato una serie di arresti e condanne): «è un sistema in cui si è messi in mezzo in cose che non c'entri... basta che in un'intercettazione facciano il tuo nome e sei già dentro. Il

416bis è questo e quando sei fuori rimani marchiato a vita». Si evince che i soggetti accusati di appartenere all'associazione mafiosa o di aver commesso dei reati legati all'associazione pur riconoscendo in sé il valore antiggiuridico di qualsiasi altro reato (di carattere concreto) non comprendono il motivo per il quale sono sottoposti al regime di carcere duro «per essere parenti di...» o «essere amici di qualcuno». Si tratta di un problema reale in quanto per molti soggetti, soprattutto quando provenienti da alcuni quartieri più popolari, le esperienze di socializzazione implicano l'incontro con un ambiente, familiare e culturale, di carattere criminale.

Tali questioni pongono immediatamente all'operatore del carcere e all'istituzione penitenziaria stessa il problema della rieducazione, al quale la pena stessa dovrebbe tendere e le istituzioni dovrebbero garantire secondo l'art. 27 Cost. Se infatti il soggetto detenuto ha difficoltà a riconoscere la legittimità della pena inflittagli si pone la questione su come *far comprendere* al reo¹ che il delitto associativo di stampo "mafioso" sia, quantomeno giuridicamente, un vero e proprio delitto. Comprensione del reato che dipende dalla dimensione sociale e contestuale del reo:

le ragioni per cui si costituiscono, si espandono e proliferano varie forme di criminalità sono anche determinate da un'assuefazione psicologica e ad una permeabilità imbevuta di devianza e illegalità. Nei vasti territori dove le varie forme di criminalità organizzate si sono infiltrate e stabilite il quotidiano e l'ambiente sono impregnati di una violenza subdola e pervasiva che caratterizza ogni azione, ogni fatto ma anche il modo di pensare.²

¹ Cfr. M. Cossutta, *Digressioni sull'esecuzione della pena con particolare riguardo al cittadino straniero*, in "Tigor: rivista di scienze della comunicazione", 2009, n. 2 (luglio-dicembre), pp. 121-164, p. 127: «a fronte del fatto materiale e della qualificazione dello stesso come reato, primeggia la valutazione della buona fede dell'agente, dell'antigiuridicità di cui esso si fa portatore; la valutazione dell'antigiuridicità si ripresenta nel momento dell'erogazione della pena, nonché durante l'esecuzione della pena, che si caratterizza con un percorso rieducativo, il quale per essere efficace non può prescindere dalla base culturale di ognuno, ovvero dal suo essere persona umana; ciò al fine di rendere effettiva l'equità e l'eguaglianza di trattamento fra detenuti».

² R. Jaffé, *Forme di malessere e decadimenti istituzionali*, in "Psiche. Rivista di cultura psicoanalitica", n. 1, 2018, p. 265.

Per cercare di affrontare il problema della percezione del reato in quanto tale da parte del criminale si tenterà quindi di comprendere, a partire da un'ottica psicoanalitica, quale sia la dinamica sociale e psicologica che rende le istituzioni giuridiche talmente estranee da non riconoscerne nemmeno il senso in alcuni casi, da non produrre cioè nel soggetto detenuto alcun critica o revisione di certi prassi sociali che a lui paiono "ovvie"³. Per questo motivo tali problematiche legate agli aspetti sociali ci impongono di riflettere sul principio giuridico della "conoscenza necessaria" della Legge.

È evidente come il caso del detenuto mafioso ponga un problema allo studioso della mente e del comportamento umano e al giurista relativamente al principio giuridico della ignoranza della legge penale istituito nell'art. 5 c. p.: «nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale». È riconosciuto dalla comunità giuridica che tale principio abbia più che una valenza effettiva un valore formale e funzionale per il sistema penale⁴, cioè abbia il valore di una finzione giuridica. Tuttavia in un'ottica psicoanalitica non si può non rilevare come esso definisca in linea teorica e in senso lato un principio fondamentale dell'esistenza sociale dell'essere umano.

Si cercherà quindi di dimostrare il valore filosofico generale di tale principio giuridico e di cercare di comprendere a partire da esso certi

³ S. Aleo, *Stato sociale e risocializzazione*, in S. Aleo, *Lavoro e inclusione sociale dei condannati. Un'esperienza a Catania*, Padova, 2014, p. 218: «ci si riferisce a chi non abbia conosciuto altro che ambienti sociali, spesso familiari, nei quali il rispetto delle regole poste dalle condivise convenzioni macrosociali sia stato sostituito da quello intransigente e pervasivo delle norme della sottocultura del quartiere e nei quali l'esperienza del carcere (dei vicini, dei parenti, del padre) abbia tanta di quella familiarità da renderlo un evento possibile e quasi normale, quando invece a tutti gli altri considerarne la sola eventualità provocherebbe effetti ripugnanti».

⁴ S. Aleo, *Istituzioni di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2016, p. 93: «Da un canto, può dirsi che la condotta del soggetto che non conosce l'esistenza della norma violata sia carente di colpevolezza. D'altro canto, il sistema smetterebbe di funzionare se ogni autore d'illecito potesse addurre a propria discolta di non conoscere la norma. Così può dirsi che la presunzione di conoscenza della legge sia un criterio di funzionalità del sistema».

aspetti legati allo sviluppo della criminalità. Ciò nella convinzione che in ambito giuridico

pur se irrefragabili, e secondo l'espressione scolastica *iuris et de iure*, le presunzioni non rinunciano a un qualche rapporto con il sostrato di realtà al quale il loro enunciato fa riferimento. Il fatto di ritenere che nessuno ignori la legge presuppone che almeno una persona la conosca; che il giudizio abbia valore di verità significa, nell'ipotesi più pessimista, che può accadere che un giudizio sia vero.⁵

Al di là quindi dell'aspetto formale del principio è possibile cogliere un valore effettivo, e proprio su tale dialettica tra verità e finzione⁶ si articolerà la lettura psicoanalitica della Legge. Affermare che gli uomini, per il fatto stesso di vivere in società, non possano essere scusati dell'ignoranza della legge penale significa implica al tempo stesso affermare, secondo una finzione giuridica o potremmo dire *a priori*, che gli uomini siano a conoscenza delle legge, cioè che essi abbiano un'apprensione del vivere in società in maniera automatica. Un principio giuridico formale ma che preso alla lettera e in senso lato si rivela avere una funzione di istituzionalizzazione di un processo fondamentale del comune vivere civile, un fondamento che si potrebbe anche ritenere di immediata intuizione e secondo il quale il singolo «non ha bisogno di conoscere le regole dell'istituzione e di seguirle per potersi conformare ad esse; piuttosto, è soltanto disposto a comportarsi in un certo modo, ma ha acquisito quelle disposizioni e capacità inconsce in un modo che è sensibile alla struttura di ruolo dell'istituzione»⁷.

La questione qui posta apre ad una serie di problematiche relative alla possibilità dell'uomo di dirsi libero nel momento in cui “conosce” le regole in maniera apparentemente immediata; in cosa consista dunque tale conoscenza normativa abitudinaria tale per cui non si possa scusarne l'ignoranza.

5 Y. Thomas, *Fictio Legis. L'empire de la fiction romaine et ses limites médiévales*, 2011, tr. it. Fictio Legis, Macerata, 2016, p. 18.

6 Sullo statuto di finzione delle strutture giuridiche e istituzionali degli ordinamenti sociali e antropologici si veda P. Legendre, *Law and the Unconscious: a Pierre Legendre reader*, McMillan, London, 1997, pp. 67-71.

7 J. Searle (1955), *The construction of social reality*, tr. it. *La costruzione della realtà sociale*, Torino, 2006, p. 164.

SU UNA CONCEZIONE DELLA LIBERTÀ UMANA

Nella parte iniziale de *La Metamorfosi*⁸ Kafka⁹ descrive la trasformazione del protagonista, Gregor Samsa, in un enorme insetto (*Ungeziefer*). Nella lettura del racconto salta subito all'attenzione il fatto che Samsa non si chieda mai perché o come sia potuto accadere di aver assunto le sembianze di una tale creatura. Egli non si pone il problema sul perché sia diventato insetto né mostra alcuna intenzione di voler tornare alla sua forma umana originaria.

Un altro racconto kafkiano di metamorfosi è *Una relazione per l'Accademia*, nel quale si presenta ancora una trasformazione ma stavolta di segno inverso rispetto a *La metamorfosi*, cioè da animale a uomo. Nella *relazione* è una scimmia ad umanizzarsi, essa “diventa umana” (pur rimanendo una scimmia) al punto da tenere una conferenza accademica sulla sua trasformazione. Una relazione in cui è presentata la storia del protagonista, il quale sottopone ai presenti la sua versione sul come sia diventata umana fino a tenerne un vero e proprio discorso filosofico.

Su questi due racconti preme sottolineare quantomeno la differenza di atteggiamento dei due protagonisti rispetto alla trasformazione, un rapportarsi e un reagire ad essa quasi opposto. Se infatti la scimmia voleva diventare umana, anche se costretta a causa della sua situazione di cattura, e si interroga su come tale “umanizzazione” sia avvenuta, Samsa è quasi indifferente alla trasformazione, ne prende semplicemente atto e ne subisce semmai le conseguenze. Si tratta di una differenza tra i due protagonisti del loro rapporto con la trasformazione che richiama, per forma, quello che i nostri detenuti hanno con la pena dove il reato “associativo” non si pone mai come problema, semmai lo diventa solo dopo che si

8 F. Kafka (1915), *Die Verwandlung*, tr. it. *La metamorfosi in La metamorfosi*, Roma, 2010, pp. 55-91.

9 Sulla lettura di Kafka come interprete della del giuridico si veda P. Legendre, *Law and the unconscious: a Legendre reader*, McMillan Press LTD, London, 1997: «This function of deception is quite essential, and, although it may be difficult to locate in terms of scientific jargon, it is clearly illuminated by the aesthetics of Kafka who, it should be said, is an important and misunderstood interpreter of legalism».

viene arrestati. Essi non riconoscendosi come implicati, non riconoscendosi come rei di aver commesso un atto antiggiuridico, non possono maturare alcuna consapevolezza rispetto all'“errore” commesso.

Quello del relatore-scimmia è un espediente comico tipico dello stile kafkiano¹⁰, ma il fatto più importante è che il protagonista si chiede (a differenza di Samsa che non si pone alcuna questione al riguardo) come sia riuscito a diventar parte della comunità umana. Egli pone quindi il problema sul suo processo di trasformazione:

ho paura che non si capisca bene che cosa io intenda per via d'uscita. Uso la parola secondo il suo significato più comune e più completo. Intenzionalmente non dico libertà né allora né adesso. Tra parentesi: con la libertà ci si inganna troppo spesso tra gli uomini. Come la libertà va annoverata tra i sentimenti più nobili, così lo è anche la relativa illusione. Prima di entrare in scena m'è capitato spesso di vedere nei varietà delle coppie di acrobati che si muovevano sui trapezi appesi al soffitto. Volteggiavano, si dondolavano, saltavano, si slanciavano uno nelle braccia dell'altro, uno sorreggeva l'altro stringendogli i capelli tra i denti. «Anche questa è la libertà degli uomini», ho pensato «movimenti di autoesaltazione!». O irrisione della natura! Nessun edificio resisterebbe alla violenza delle risate che una visione simile susciterebbe nelle scimmie.¹¹

La scimmia disquisisce sul concetto di libertà e pone questo problema in maniera dialettica, poiché la libertà degli uomini non è quella che essi idealizzano pensando alla libertà delle scimmie né a quella di “negare” la natura nei giochi acrobatici. La scimmia si accorge della mistificazione e semmai fa notare che gli uomini per libertà intendono quel sorreggersi a vicenda degli acrobati, quel “tenersi l'un l'altro stringendosi i capelli”. Si tratta di una concezione della libertà non come autonomia astratta e solipsistica quanto piuttosto il suo contrario, contestualmente e socialmente determinata: la scimmia, catturata dai bracconieri, per riottenere la libertà deve perderla entrando a far parte della comunità umana e d'altro canto per esser parte della società ella deve smettere di

10 Cfr. G. Crespi, *Kafka Umorista*, Milano, 2018.

11 F. Kafka (1920), *Ein Bericht für eine Akademie*, tr. it. *Una relazione per un'Accademia*, in *La metamorfosi*, Roma, 2010, pp. 134-140, p. 136.

essere un animale perdendo quella libertà che tipicamente lo connota. In altre parole nella perdita della soddisfazione animale della libertà (quella a partire dalla quale le scimmie ridono fragorosamente della parvenza di libertà umana) ella può ottenere una nuova forma di libertà, quella mediata dalla dimensione sociale e normativa e nello specifico quella che passa attraverso l'acquisizione del linguaggio e il riconoscimento simbolico (la relazione per l'accademia). Si può delineare quindi una dicotomia nella concezione che diremmo liberale della libertà umana, di carattere atomistico e l'altra che si realizza nella dimensione sociale:

l'individuo astratto non può avere relazioni simboliche in quanto non è riconoscibile a se stesso o agli altri. Allo scopo di rendere la sua libertà effettiva l'individuo deve diventare concreto. Questa è la funzione di ciò che Hegel chiama diritto astratto. Attraverso un regime di possesso, godimento e scambio eterno di oggetti l'individuo individualizza se stesso, diventando unico e quindi riconoscibile agli occhi dell'altro¹².

Dal canto suo Freud affermava che la vita nella civiltà comporta una perdita fondamentale, quel baratto tra felicità e sicurezza che sta a fondamento del disagio della civiltà¹³ e della civiltà *tout court*, per il quale la possibilità dell'uomo di ottenere un'assoluta soddisfazione pulsionale è definitivamente perduta entro il processo di civilizzazione, o umanizzazione.

DELL'IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE

Il discorso della scimmia kafkiana esemplifica una concezione della libertà umana come mediata dall'ordine sociale. Una concezione importante per la nostra riflessione in quanto implica una visione dell'essere umano come non concepibile in purezza o come ente astratto, quando piuttosto come immerso fin dall'origine all'interno del legame sociale. L'uomo è parte di un mondo

12 J. L. Schroeder (2016), *Strange Bedfellows: Lacan and the Law*, in “Teoria e critica della regolazione sociale”, n. 2, pp. 57-68, p. 58, trad. nostra.

13 S. Freud, (1929), *Das Unbehagen in der Kultur*, tr. it. *Il Disagio della civiltà* in *Il disagio della civiltà e altri saggi*, Torino, 2010, pp. 197-280, p. 250.

culturale orientato da leggi, regole, discorsi e simboli, che non comportano solo una limitazione, ma anche la garanzia nel vivere comune, oltreché una supplenza ad una carenza istintuale fondamentale¹⁴. Esser parte di una società implica imprescindibilmente la condivisione di una serie di assetti culturali istituiti, strutture simboliche, norme giuridiche che sono il risultato di un processo di mediazione del mondo naturale da parte del linguaggio¹⁵ e che per l'uomo corrispondono allo stesso vivere in civiltà. In qualche modo la scimmia, ormai uomo, deve rispondere a leggi sociali che già conosce ed agisce in quanto membro effettivo della comunità umana. Ciò fa sì che quello della *non ammissibilità dell'ignoranza della Legge* da parte dell'individuo diventi un assunto fondante di ogni vivere civile:

si presume che nessuno ignori la legge, - questa formula trascritta dall'umor di un Codice esprime peraltro la verità in cui la nostra esperienza si fonda e che conferma. Nessun uomo l'ignora infatti, poiché la legge dell'uomo è la legge del linguaggio da quando le prime parole di riconoscimento hanno presieduto ai primi doni.¹⁶

In un salto dalla condizione animale a quella umana, dall'ordine naturale a quello culturale, l'uomo è situato all'interno di un mondo simbolico, di linguaggio, costituito da quell'insieme di regole, istituzioni, relazioni simboliche che gli assegnano un posto nel mondo anche prima di nascere. Il mondo culturale è infatti imperniato sullo scambio reciproco del rico-

noscimento com'è nel caso del dono¹⁷, il quale veicola ed è veicolato dal legame intersoggettivo. In questo senso l'appartenenza dell'uomo all'ordine sociale costituisce un momento logico di particolare importanza in quanto implica il passaggio dalla dimensione naturale a quella culturale e che per certi versi comporta una seconda nascita, parallela a quella biologica:

for human beings, as members of the speaking species, this entry involves a secondbirth, out of which a subject of speech emerges. [...] This second birth is a birth into an institution of speech, and it founds the regulation of life in all societies. From this perspective, what is in issue is the problem face by each and every subject in elaborating a relationship with the founding Interdiction.¹⁸

L'entrare a far parte della comunità umana, quale mondo del linguaggio, è per il soggetto una sottomissione una perdita dell'originaria libertà, in ciò consiste l'Interdizione del linguaggio di cui parla Legendre cioè l'instaurarsi nel rapporto tra il soggetto e il mondo delle strutture simboliche e linguistiche che mediano il rapporto del soggetto con le cose del mondo, con il mondo naturale nella sua immediatezza¹⁹. La "Interdizione" è intesa da Legendre proprio in senso etimologico, cioè del linguaggio che si interpone (*inter-dictum*) nel rapporto del soggetto con il mondo, in cui si costituisce un ordine che regola le società e le sue istituzioni²⁰. Ciò comporta per ciascun essere parlante l'acquisizione di strutture culturali e simboliche che costituiscono, contingentemente con il clima culturale e le esperienze sociali, l'inconscio soggettivo. In questo senso si può dire che l'inconscio è «il discorso dell'Altro»²¹, dove per Altro si intende

14 Cfr. P. L. Berger, T. Luckmann (1966), *The Social Construction of Reality*, tr. it. *La realtà come costruzione sociale*, Bologna, 1969, p. 81: «l'immanente instabilità dell'organismo umano rende imperativo per l'uomo stesso provvedersi di un ambiente stabile per la sua condotta; egli infatti deve specializzare e dirigere i suoi impulsi. Questi fatti biologici fanno da presupposti necessari alla produzione dell'ordine sociale. In altre parole, sebbene nessun ordine sociale esistente possa essere fatto derivare da dati biologici, la necessità di un ordine sociale in quanto tale discende dalla natura biologica degli esseri umani».

15 Cfr. B. Romano, *Il diritto tra desiderio e linguaggio. L'autocoscienza in Hegel e l'inconscio di Lacan*, Roma, 1989 pp. 157-158.

16 J. Lacan (1953), *Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi*, in *Scritti*, vol. I, Torino, 2002, pp. 230-316, p. 265.

17 Cfr. M. Doni, S. Tomelleri, *Il dono come controparadosso. Scambio, gioco, reciprocità*, in "Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali", n. 1, 2018, p. 40: «generativo è il dono perché rimette la gratuità del gesto ovvio dello scambio (donare il tempo) all'interno di dinamiche di reciprocità e di vincolo gerarchico (competizione, gara ecc.). Questo è il legame sociale».

18 P. Legendre, *Law and the Unconscious*, cit., p. 141.

19 Ivi, p. 146.

20 Ivi, p. 140.

21 J. Lacan (1981), *Le Séminaire de Jacques Lacan. Livre III. Les Psychoses (1955-1956)*, tr. it. *Il seminario. Libro III. Le psicosi. 1655-1956*, Torino, 2010, p. 129-130.

il punto di riferimento simbolico che istituisce l'elemento terzo è il linguaggio, l'ordine simbolico come il fulcro che legittima le istituzioni sociali. L'Altro è ciò che Legendre chiama indica come oggetto della *référénce* giuridica e che in psicoanalisi assume la funzione di Terzo simbolico²², elemento fondante i rapporti sociali e il reciproco riconoscimento tra soggetti.

Le Leggi sociali stesse e la loro autorevolezza si fondano e si istituiscono a partire dalla garanzia del rapporto con tale elemento di terzietà, e che è per il soggetto stesso determinante al fine di ottenere un riconoscimento all'interno della dialettica sociale. In questo senso, cioè proprio perché «l'inconscio è il discorso dell'Altro», il fatto che l'ignoranza della legge non possa essere ritenuta giuridicamente scusabile esprime dal punto di vista psicoanalitico la verità di ciascun essere parlante. La costituzione di questo Altro implica per il soggetto l'esser già parte di un tessuto di rapporti di reciprocità, un ordine simbolico, che istituisce la legge come elemento costitutivo della soggettività medesima²³, per questo al livello logico la conoscenza della Legge (cioè di questo Altro) è necessaria.

Tuttavia il rapporto di riconoscimento e di scambio simbolico su cui si fonda l'ordine sociale, così com'è sintetizzabile al livello logico nel principio di *non scusabilità della legge*, può trovare dei limiti nel caso concreto, come nel

22 L. Avitabile, *La filosofia del diritto in Pierre Legendre*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 188: «la terzietà promana dalla ragione giuridica che è essa stessa terza, in quanto messa in parole, nel luogo della *référénce*, strutturata linguisticamente o meglio discorsivamente, mediante un Testo privo di soggettività, ma non privo di autori e di autorità, derivante da un passato attraverso l'opera di trasmissione storica di fatti cronologici, elaborati criticamente che garantiscono l'evocazione di un'origine istituita a carattere emblematico».

23 P. Barcellona, *L'individuo sociale*, Milano, 1996, pp. 119-120: «L'autonomia è insomma l'istituzione della soggettività riflessiva e, cioè, della consapevolezza che ciascuno di noi non può pretendere che non ci siano condizionamenti storico-affettivi, psichici e sociali del proprio agire». «La soggettività umana coincide, dunque, con la formazione sociale di un'istanza *riflessiva e deliberante* che allo stesso tempo libera l'immaginazione radicale dell'individuo come fonte di creazione e di alterazione e gli permette di raggiungere una *libertà effettiva*».

caso in cui è fatto oggetto di osservazione sociologica o psicologica. Qualora infatti venga meno il rapporto di *référénce*, di riferimento all'Altro simbolico, viene meno il principio di autorità, di legittimità su cui si fondano le istituzioni, le leggi, le norme, compromettendo anche l'assunzione di un'etica soggettiva da parte dell'individuo²⁴. Nel venir meno di tale rapporto soggettivo con il limite simbolico, espresso da una tale mediazione da parte dell'Altro, si descrive un profilo di incertezza e indeterminatezza simboliche del soggetto²⁵, i quali a loro volta si esprimono in un venir meno del rapporto di riconoscimento e nella degradazione dell'etica:

senza il luogo terzo, aperto al ricevere e al dare il riconoscimento secondo una misura imparziale e reciproca, il desiderio tende a spegnersi nel 'biologico' non essendo alimentato dall'altro *regolato dal terzo*, che togliendomi dal ripetere una immagine mia o dell'altro, ove sono confinato e saziato, mi avvia alla ripresa dell'«altrimenti», dell'ipotizzare, che è la ripresa dell'*esistere nel desiderare di desiderare*, oltre il *vivere nell'appetire biologico*.²⁶

A partire da tale possibile punto di *impasse* dell'ordine simbolico, e quindi istituzionale, si pone la questione di dover riflettere su quali siano gli effetti di una degenerazione del rimando al terzo giuridico. Effetti che già si è avuto modo di introdurre dinanzi in termini di possibile scusabilità dell'ignoranza della legge nel caso concreto e che si cercherà ora approfondire.

AI LIMITI DELL'ORDINE SIMBOLICO

The more the language withdraws from its relational aspects, the more its real effects become manifest.²⁷

L'art. 5 del codice penale sancisce il principio *ignorantia legis non excusat*. Si è detto che

24 L. Avitabile, *Filosofia...*, cit. p. 334.

25 Cfr. A. Honneth, *Leiden an Unbestimmtheit. Eine Reaktualisierung der Hegelschen Rechtsphilosophie*, tr. it. *Il dolore dell'indeterminato: una attualizzazione della filosofia politica di Hegel*, Roma, 2003, p. 65 ss.

26 B. Romano, *Filosofia del diritto*, Roma-Bari, 2002, p. 37.

27 Samo Tomšič, *The Capitalist Unconscious. Marx and Lacan*, 2015, Verso, London-New York, pp. 22-23.

«la presunzione di conoscenza della legge [è] un criterio di funzionalità del sistema» giuridico penale²⁸, cioè un principio formale che costituisce una finzione giuridica, che non ha piena operatività reale, concreta. Da questo punto di vista, infatti, nel 1988 questo articolo è stato ridimensionato da una sentenza della Corte costituzionale (Dell'Andro, sent. 364/1988) che ha sancito l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non è esclusa l'«ignoranza inevitabile».

In particolare deve ritenersi che l'ignoranza sia inevitabile allorché l'assenza di dubbi sull'illeceità del fatto dipenda dalla personale non colpevole carenza di socializzazione del soggetto. A seconda dei casi, perciò, le ragioni d'inevitabilità dell'errore possono essere più oggettive o soggettive, cioè tendenzialmente esterne rispetto al soggetto oppure strettamente attinenti alle sue caratteristiche personali.²⁹

Il principio assume così, secondo questo profilo, dei connotati differenti tendendo a contestualizzarsi entro la concreta esperienza di socializzazione del soggetto. Si valuta cioè se materialmente il soggetto in questione abbia avuto o meno la possibilità di apprendere le norme e di fare quindi esperienza di esse, o in altri termini di contemplare la possibilità per il soggetto di venire a contatto con quella rete organica di regole, così come fin qui si è cercato di descriverla, che opera una funzione di limitazione e mediazione per mezzo del Terzo simbolico. Senza un tale riconoscimento non è possibile infatti considerare l'intervento della pena come effettivamente utile nella sua funzione punitiva e rieducativa.

In assenza della possibilità di comprendere che un'azione non sia reato, viene meno infatti il principio riabilitativo medesimo della pena poiché la mancanza di piena consapevolezza circa l'effettiva anti-giuridicità della propria azione determina una lacunosità nella possibilità di poter dichiarare il soggetto come effettivamente capace di intendere e di volere³⁰ dal punto di

vista dell'osservanza delle norme. Tali capacità infatti suppongono la possibilità per il soggetto di conoscere e richiamare alla mente quali siano gli effetti, nella fattispecie le conseguenze giuridiche, delle proprie azioni. In senso lato potremmo descrivere tale scenario nei termini di un soggetto che fa riferimento a delle norme le quali psichicamente si stagliano su uno sfondo³¹ che, come si è mostrato, è di carattere sociale. Tornando entro la prospettiva psicoanalitica diremmo che il principio di *non scusabilità dell'ignoranza della legge* è possibile che venga applicata nei casi in cui vi sia un'iscrizione soggettiva nell'ordine sociale riconosciuto giuridicamente, ma che nei casi particolari in cui la *référence* non si "iscrive"³², riprendendo ancora un concetto psicoanalitico³³,

p. 26: «il concetto giuridico di imputabilità, cioè la riferibilità o il collegamento del fatto al suo autore, si ricava da una valutazione naturalistica sulla capacità di comprendere il disvalore del comportamento e ciò nonostante volerlo»; «solo in presenza della capacità di intendere e di volere è possibile muovere un rimprovero all'autore del reato, in mancanza il rimprovero non sarebbe compreso e soprattutto mancherebbe l'oggetto stesso del rimprovero, cioè la volontà colpevole».

31 J. Searle, *Mind. A Brief Introduction*, 2004, tr. it. *La mente*, Milano, 2005, p. 226: «la capacità esplicativa della postulazione di processi mentali inconsci dipende ampiamente dall'assunzione che, in tali processi, si segue una regola inconsciamente. L'idea è che il nostro comportamento intelligente sia spiegato da una quantità di processi mentali inconsci che consistono nel seguire regole di cui non siamo consapevoli, né potremmo diventarli».

32 L. Avitabile, *La filosofia*, cit., p. 178: «la questione del giuridico assume una valenza di simbolo perché "umanizza l'alienazione introducendo la creatività simbolica" per mezzo del legame con la dimensione sociale, istituito dal soggetto portatore di nome. In effetti, per lo stretto legame con la psicoanalisi, il giuridico si oppone necessariamente alla dimensione psicotica, perché *la follia dell'antigiuridico o agiuridico implica l'idea dell'esclusione della legge*».

33 In questo senso il discorso psicoanalitico sul soggetto psicotico offre un'utile intersecazione tra psicologia, psicoanalisi, diritto, scienze sociali. Si veda ad esempio J. Lacan (1981), *Le Séminaire de Jacques Lacan. Livre III. Les Psychoses (1955-1956)*, tr. it. *Il seminario. Libro III. Le psicosi. 1955-1956*, Torino, 2010, p. 288: «la nozione di *Verwerfung* [forclusione] sta a indicarvi che già nella prima introduzione ai significanti fondamentali dev'esserci qualcosa che manca preliminarmente nella relazione con il significante». Si veda anche Žižek che riprende i già citati studi di Searle sulla costruzione

28 S. Aleo, *Istituzioni di diritto penale*, Milano, 2016, p. 92.

29 Ivi, pp. 93-94.

30 Cfr. F. Paterniti *L'autore del reato. Confini normativi e riscontri criminologici*, in S. Di Nuovo (a cura di), *Criminologia e psicologia penale*, Acireale-Roma, 2007,

tale scusabilità troverebbe invece possibile applicazione.

In questo scenario si assume un «ritirarsi» della funzione relazionale delle relazioni simbolicamente mediate per subentrare un aspetto del linguaggio, della Legge, che può portare alla costituzione di condotte criminali e di formazioni sociali criminogene. Fin qui infatti ci si è riferiti alla Legge come *frame* rappresentazionale, normativo ed interpretativo, del soggetto che si sviluppa a partire dal contesto sociale e culturale di appartenenza e che si esprime al massimo grado nelle istituzioni giuridiche, le quali sono punto di riferimento (*référence*) e garante simbolico che sostiene l'etica soggettiva. L'aspetto che invece emerge nella degradazione di tale funzione simbolica (che è sociale e soggettiva a un tempo) è quello del passaggio all'atto criminale.

Il discorso psicoanalitico attuale tende a descrivere il crimine nei termini *passaggio all'atto*, cioè come la soddisfazione di un'esigenza di carattere pulsionale, di una fantasia inconscia³⁴ del soggetto, riconoscendone il carattere coattivo:

la struttura morbosa del crimine o dei delitti è evidente, il loro carattere coatto nell'esecuzione, la loro stereotipia quando si ripetono, lo stile provocante della difesa o della confessione, l'incomprensibilità dei motivi, tutto conferma la «costrizione da parte di una forza cui il soggetto non ha potuto resistere».³⁵

sociale in un'ottica psicoanalitica, S. Žižek (1988), *Le plus sublime des hystériques. Hegel passe*, tr. it. *L'isterico sublime. Psicoanalisi e filosofia*, Milano-Udine, 2012, p. 192: «per dirla con Searle, la regola della somma fa parte del *background*, dello sfondo presupposto dall'atto di sommare. In ultima analisi la regola è qui sinonimo di grande Altro. In un atto regolato dal simbolico, l'Altro è sempre già lì. Già il fatto di parlare testimonia la credenza per così dire *a priori* nella regolarità dell'Altro. Tale credenza è preliminare a qualunque ragionamento razionale, di cui costituisce il fondamento, lo sfondo preconstituito. Infatti solo uno psicotico non ci crede».

34 Per una chiarificazione di questa nozione si rimanda alla voce «Fantasia e fantasma» in J. Laplanche, e J. B. Pontalis (1967), *Vocabulaire de psychanalyse*, tr. it. *Enciclopedia della psicoanalisi*, Laterza, Roma-Bari, 2010: «scenario immaginario in cui è presente il soggetto e che raffigura, in modo più o meno deformato dai processi difensivi, l'appagamento di un desiderio e, in ultima analisi, di un desiderio inconscio».

35 J. Lacan, Introduzione teorica alle funzioni della psicoanalisi in criminologia, in *Scritti*, Vol. I, op. cit., p. 125.

La spiegazione del crimine come passaggio all'atto determinato da un'operazione di scarica pulsionale è un diretto sviluppo del modello freudiano del “criminale per senso di colpa”³⁶, ampliandone la portata esplicativa. Secondo la teoria freudiana il senso di colpa soggettivo (legato ad una fantasia inconscia, un desiderio edipico negato dal soggetto) precede quello del crimine effettivamente commesso, anzi è proprio per il senso di colpa fantasmatico inconscio che il criminale ha bisogno di commettere il crimine e ricevere una punizione per esso, al fine “redimere” realmente il senso di colpa che lo affliggeva inconsciamente.

È questo per esempio il caso di un detenuto, che vive ormai da diversi anni l'esperienza del carcere, il quale raccontando la sua esperienza riporta il sogno ricorrente di essere arrestato, sogno che poi egli riteneva essere collegato direttamente a degli eventi reali, in quanto di lì a poco aver fatto questo sogno viene puntualmente sempre arrestato. In questo caso il sogno del detenuto, alla luce soprattutto della sua ricostruzione a posteriori³⁷ quasi superstiziosa o da pensiero magico, corrisponde all'esemplificazione di un fantasma di colpa: il sogno non è altro che una fantasia di colpa, la quale effettivamente precede il delitto ma che è riconosciuta solo a posteriori come sogno. Nell'individuo quindi il rapporto tra delitto e senso di colpa è rappresentato da un capovolgimento per il quale il secondo “precede” il primo e agisce sul soggetto nella forma di ingiunzione al passaggio all'azione, alla stregua di un Super-Io:

la dimensione fondamentale del Super-Io sta nell'imperativo impossibile che colpevolizza il

36 S. Freud (1916), *Einige Charaktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit*, in *Gesammelte Werke*, cit., vol. 10, pp. 364-91; trad. it. *Alcuni tipi di carattere tratti dal lavoro psicoanalitico*, in *Saggi sull'arte, la letteratura e il linguaggio*, Torino, 2013, pp. 250-252.

37 Si veda la voce “Posteriorità, posteriore, posteriormente” in J. Laplanche, e J. B. Pontalis, cit.: «termini frequentemente usati da Freud in relazione alla sua concezione della temporalità e della causalità psichiche: esperienze, impressioni, tracce mnestiche vengono rielaborate successivamente in funzione di nuove esperienze o dell'accesso a un altro grado di sviluppo. Esse possono allora acquisire, oltre a un nuovo senso, una nuova efficacia psichica».

soggetto. L'ingiunzione superegoica non conosce scuse, non sente appelli delle nostre capacità illimitate, non può esentare perché «puoi perché devi!».³⁸

Il super-io è da questo punto di vista la Legge della spinta pulsionale interiore³⁹, un imperativo che spinge all'azione irriflessa e che soprattutto è privo di dialettica. La legge del super-io è una legge che non intrattiene alcun rapporto con l'alterità se non nella forma alienata di un altro che spinge "interiormente" il soggetto al godimento⁴⁰. In tale rapporto con la legge non c'è alcuna mediazione con l'Altro, l'ordine simbolico e giuridico, il soggetto è posto così al di là di qualsiasi rapporto di riferimento ad un Terzo garante e regolatore: Legge, imperativo del godimento solipsistico al di fuori di qualsiasi *référence* con le istituzioni.

Supponete che [tale imperativo] sia dotato di una forza ingiuntiva e che si agganci direttamente sul corpo. Il soggetto si trova allora nella necessità di obbedire a un comandamento tanto muto quanto inconfutabile, a un'esigenza assoluta di soddisfazione immediata. Un imperativo di godimento impone la sua legge che non ammette nessuna deliberazione: il passaggio all'atto si scatena. [...] Le prigioni sono piene di questi disgraziati presso i quali l'esigenza incondizionata della pulsione non è tamponata.⁴¹

Possiamo dire dunque che nell'ottica psicoanalitica il rapporto che l'individuo instaura con la funzione simbolica della Legge può assumere schematicamente due modalità⁴²: una relativa al tipo di rapporto che l'individuo ha con la legge sociale che gestisce e regola i rapporti ed i legami sociali; l'altra ha una matrice

individuale ed irriflessa, per il soggetto ha una valenza assoluta e non mediata. Si evidenzia quindi come nel soggetto il decadimento della funzione simbolica, l'ordine sociale dei valori condivisi e riconosciuti, a discapito della possibilità di riflessione e mediazione, possa portare all'espressione più feroce di quelle istanze psichiche di matrice superegoica che determinano il cosiddetto passaggio all'atto:

[ciò] che si presenta come effetto di questa difficoltà della dimensione simbolica è l'aumento considerevole del versante compulsivo dell'agire del soggetto, cioè del versante che porta il soggetto a compiere degli agiti o dei passaggi all'atto, quindi delle risposte, per esempio, a una situazione di disagio che possono andare nella direzione di una azione sconsiderata, di una azione non regolata dalla legge⁴³.

Tali considerazioni comportano una lettura del crimine come derivato da istanze sia individuali che sociali che influenzano in un dato soggetto il riconoscimento di ciò che è giusto e sbagliato. Ma quando tale di degradazione dell'ordine simbolico diventa di carattere sociale ciò che rimane della legge sociale è la Legge del super-io quale legge del godimento e non dell'interdizione. È ciò che si osserva in certe conformazioni sociali devianti nei quali si assiste allo svilupparsi di una cultura criminogena e che determina l'esperienza primaria di socializzazione individuale rendendo problematico il concetto stesso di rieducazione o riabilitazione della pena.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il contributo della psicoanalisi all'interpretazione del fenomeno criminale sta proprio in questo tener conto ad un tempo e con uno sguardo caleidoscopico alla dimensione sociale e a quella soggettiva. Nel riconoscimento del valore formale del principio sancito dall'art. 5 c.p. la psicoanalisi trae un insegnamento generale sul funzionamento umano, dal quale si può ricavare anche un concetto di libertà. Ciò che si può presentare concretamente in certe condi-

38 S. Žižek, *L'isterico sublime*, cit., pp. 144.

39 A. Di Ciaccia, *La Legge in Jacques Lacan*, in "Teoria della regolazione sociale", n. 2, 2016, p. 51: «l'esigenza della pulsione si presenta come una legge, con le stesse caratteristiche della legge morale».

40 A. Fuentes, *Il super-io: la voce che non perdona*, in "La Psicoanalisi", n. 60, 2017, pp. 48-49.

41 J.-A. Miller, DSK, fra Eros e Thanatos, in *La Psicoanalisi*, N.51, 2012, *Criminologia, psicoanalisi e diritto*, Astrolabio, Roma, p. 37.

42 Su questa doppio risvolto della Legge in psicoanalisi si veda F. Ciaramelli, *Jacques Lacan o della duplicità della legge*, in "L'inconscio. Rivista italiana di filosofia e psicoanalisi", n. 2, 2016.

43 D. Cosenza, *Il fragile legame sociale*, in "La Psicoanalisi", N. 51, 2012, p. 99.

zioni sociali è la degradazione dell'articolazione significativa e simbolica come riferimento al Terzo del linguaggio (come interdizione) e quindi all'Altro della Legge come garante. In tale scenario infatti rischia di prodursi una scissione tra la legge della reciprocità del riconoscimento sociale e la Legge supereogica con un indebolimento del primo a favore del secondo, come avviene in maniera emblematica nei casi di soggetti legati all'associazione mafiosa che non riconoscono l'appartenenza associativa con una valenza "antigiuridica".

La riflessione filosofica e psicoanalitica su tale principio giuridico può permetterci innanzitutto di comprendere quale sia il funzionamento del soggetto rispetto alla Legge e da operatori di agire in modo che la pena possa assolvere alla sua funzione riabilitativa.

Dario Alparone, dottore in Psicologia è Psicologo abilitato presso l'Ordine degli Psicologi della regione Sicilia, membro Partecipante della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo Freudiano (SLP - associazione scientifica), dottorando in Scienze Politiche e Sociali presso l'Università degli Studi di Catania, assistente psicologo presso l'Istituto di alta sicurezza Catania-Bicocca.

darioalpa9119@gmail.com